

**FEDERAZIONE SCHACCHISTICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

Tullio Scovazzi - Presidente

Paolo Grassi - Giudice (in collegamento Skype)

Isidoro Di Giovanni – Giudice

**ORDINANZA**

sulla richiesta di sospensione cautelare proposta dal Procuratore Federale con richiesta del 10.4.2017 nei confronti dei tesserati

**ANDREA STELLA**

**ANGELO DAMIA**

**PIER LUIGI BASSO**

**IGOR NAUMKIN**

Il Tribunale Federale,

valutata la sopra indicata richiesta del Procuratore Federale

avendo ritenuto di non provvedere senza aver prima acquisito le eventuali difese degli incolpati, per il deposito delle quali ha fissato termine al 18.4.2017 ore 17.00

valutate quindi le deduzioni difensive depositate nei termini da tutti i tesserati incolpati

considerato che gli illeciti cui la richiesta della Procura si riferisce costituiscono fatti di particolare gravità

rilevato che il rischio di inquinamento delle prove rimane immutato indipendentemente dal fatto che gli incolpati siano o meno sospesi dalla attività sportiva e che tale requisito non è comunque previsto dall'art. 78 comma 2 RGD

rilevato che, nel caso dei tesserati Basso, Damia e Naumkin gli indizi di colpevolezza, per quanto gravi, non appaiono ragionevolmente allo stato ancora sufficientemente concordanti e dovranno essere, in caso di deferimento, valutati e supportati nel quadro di una adeguata attività istruttoria;

rilevato invece che nel caso del tesserato Andrea Stella gli indizi sono supportati da un quadro probatorio oggettivo che trova precisa conferma nel dato oggettivo della trascrizione della conversazione telematica tra lo stesso Stella e il tesserato Mirko Trasciatti, prodotta dalla Procura.

Che tale conversazione non è stata nella sostanza smentita adeguatamente dallo Stella, inficiandone la veridicità delle affermazioni letterali fatte;

che da essa, come dedotto dalla Procura, emerge un preoccupante quadro di compravendita o alterazione di risultato di partite di scacchi in cambio di denaro e di organizzazione di tornei con partite a questo scopo preordinati

*Scovazzi*

*Di Giovanni*

che la gravità e l'estensione degli addebiti a carico dello Stella non appare suscettibile di costituire un fatto isolato e comporta altresì il rischio della possibile reiterazione di detti comportamenti illeciti

PQM

Il Tribunale Federale,

- rigetta la richiesta di sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati Angelo Damia, Pier Luigi Basso e Igor Naumkin;

- accogliendo la richiesta del Procuratore Federale, dispone la sospensione da ogni attività sportiva fino al 20.5.2017 del tesserato Andrea Stella

Ai sensi dell'art. 78 comma 3 RGD, dispone la audizione del tesserato Andrea Stella per il giorno lunedì 24.4.2017 ore 10.00 presso lo studio legale dell'avv. Isidoro Di Giovanni in Milano Corso di Porta Vittoria 54, riservando a quella sede eventuale conferma o revoca del presente provvedimento e ricordano all'interessato che ha diritto di farsi assistere da un difensore;

Delega i Giudici Tullio Scovazzi e Isidoro Di Giovanni all'incombenza dell'audizione sopra disposta;

Manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana di comunicare la presente ordinanza al Procuratore Federale, al tesserato Andrea Stella presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ex art. 6 comma 3 RGD, e ai tesserati Angelo Damia, Pier Luigi Basso e Igor Naumkin;

L.C.S.

Milano li, 20.4.2017

